

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici*. È quasi inutile che io dichiaro che per parte mia, e credo anche per parte della Commissione, è impossibile accettare qualunque rinvio, perchè il rinvio stesso vorrebbe dire ammettere la possibilità di modificare le disposizioni del presente articolo, il quale non si trovava nè nel progetto ministeriale, nè in quello della Commissione. Questa disposizione fu introdotta dopo lunghissima discussione da questa Camera, e il Senato dopo altra lunga discussione la confermò, pure attenuandola per evitare appunto gli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Martinelli. A me pare che non sia proprio il momento di risollevarlo contro due formali deliberazioni della Camera e del Senato, prese dopo mature discussioni, alle quali forse l'onorevole Martinelli non si trovò presente, tale questione per introdurre una variazione qualunque.

Se all'onorevole Martinelli può bastare una dichiarazione che venga da questo banco, per tranquillarlo, gli dirò che a nessuno è passato in mente di dare forza retroattiva alle disposizioni della presente legge. E gli faccio questa dichiarazione molto esplicitamente, perchè dalle discussioni fatte qui e in Senato è appunto risultato chiarissimamente il medesimo concetto. Ed è risultato tanto chiaramente, che la disposizione introdotta dal Senato nel secondo comma dell'articolo 58 ebbe appunto in mira di togliere qualunque dubbio e stabilire il modo di regolare il passato prescrivendo che in qualunque caso si piglierà la media dei prodotti dell'ultimo decennio; lo che vuol dire, abbassare una saracinesca tra passato ed avvenire.

La disposizione poi dell'articolo 60 può avere attinenza anche coll'articolo 58, in quanto dice: « Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili, ecc. » Ma questa disposizione riguarda specialmente le bonificazioni che fa il Governo direttamente. Ora pare all'onorevole Martinelli che questa dizione possa infirmare in certo modo le disposizioni dell'articolo 58 rispetto al passato. Se non che l'articolo 60 dice che le disposizioni che non sieno in opposizione a leggi speciali o a statuti di consorzi e società esistenti sono applicabili alle bonificazioni compiute o in via di esecuzione; ma quando cominciano le nuove bonificazioni, secondo la presente legge, esse non si fanno se non dopo la pubblicazione del decreto di classificazione non solo, ma altresì dopo la legge speciale che approverà i fondi per il concorso del 50 per cento del Governo, dove si tratti della prima categoria.

Vede quindi l'onorevole Martinelli che anche

quando possa sorgere dubbio sopra qualche diritto preesistente, c'è sempre campo quanto si vuole in sede speciale, sia pure amministrativa per esaminarlo, opera per opera. Se poi si tratta di opere di seconda categoria, anche per esse bisogna che intervenga un decreto che le dichiaro tali, per determinare il sussidio governativo, comunale, provinciale, ecc., ed anche quando sia con consorzio volontario, ci vuole sempre un decreto per la costituzione del consorzio medesimo.

Chiunque creda pertanto di far valere un diritto qualunque, trova sempre, oltre il foro giudiziario, anche l'amministrativo, e può facilmente ammettersi che il Consiglio di Stato sia in grado di fare un esame imparziale competente quanto un tribunale.

Pertanto, quand'anche potesse esistere un dubbio, che, per me, non esiste punto, non è tolto ad alcuno di metterlo in vista nei singoli casi speciali, e di farlo valere, se fondato in diritto.

Io faccio pertanto preghiera all'onorevole Martinelli di contentarsi di queste dichiarazioni, le quali discendono direttamente dallo spirito e dalla lettera delle discussioni parlamentari, e di non volere nemmeno tentare di mettere a repentaglio una legge, intorno alla quale *sudavit et alsi* non solo il ministro dei lavori pubblici, ma parecchi di questa Camera, da tre anni e mezzo, dopo averlo aspettato da 16 anni fino, cioè, dalla promulgazione della legge fondamentale sulle opere pubbliche del 1865.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Alla Commissione, nel cui nome mi onoro di parlare, è stata ieri rimessa la petizione n° 2903, alla quale, per mozione dell'onorevole Martinelli, è stata accordata dalla Camera l'urgenza. La Commissione ha preso in esame, come era suo dovere, questa petizione, ma ha trovato che gli argomenti in essa esposti sono, su per giù, quegli stessi che figurano nelle petizioni presentate al Senato e che diedero luogo al serio esame della questione fatto dall'ufficio centrale del Senato. Ora, precisamente in seguito allo studio degli argomenti esposti in quelle petizioni, il Senato mantenne l'articolo e credè soltanto conveniente di modificarne in talune parti la dizione affinchè risultasse più chiara e completa.

L'onorevole ministro ha fatto la storia di quest'articolo, ed io non posso che confermarla. L'articolo non è stato presentato dal ministro nel suo originale progetto, non è stato aggiunto dalla Commissione; ma venne formulato e accettato dalla Camera come conseguenza di una lunghissima discussione.